

con l'ammenda sino a lire cento. (*Commenti*).

Io ho preso questo articolo che è stato scritto nel Codice penale, in una formula che la Camera non ha diritto di condannare come incerta ed indeterminata, perchè l'ha approvata nel Codice penale, e l'ho trasportato a favore dei fanciulli e delle donne, per accordare ad essi quella protezione che qui si accorda ai quadrupedi. Quindi, quanto alla formula, non ci può essere nessuna difficoltà.

Quanto al concetto, crederei di far torto alla Camera se m'indugiassi a dimostrare che, almeno, questa parificazione alla protezione dovrebbe essere votata. Mi si potrebbe fare un'osservazione: le donne ed i fanciulli sono esseri ragionevoli che possono eventualmente concorrere, con la loro volontà, anche a questi eccessi di fatica. Rispondo subito che anche l'andare al lavoro, in una età che la legge non consente, anche l'insistere nel lavoro oltre l'orario che la legge consente, potrebbero essere fatti volontari; eppure la legge li proibisce, e punisce l'industriale che li tollera. Ora, se questi fatti, non ostante che siano volontari da parte dell'operaio o dell'operaia, sono considerati come oggetto di contravvenzione, non vedo perchè non si debba considerare come oggetto di contravvenzione anche questo fatto che dovrebbe essere previsto nell'articolo aggiuntivo, con la formula da me suggerita, e copiata dall'articolo 491 del Codice penale, per un'altra protezione che, umanitariamente, la nostra legge ha già accordato ad altri esseri. (*Commenti*).

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Di San Giuliano, relatore.** Prego l'onorevole Majno di notare che la Commissione opina che il concetto fondamentale del suo emendamento sia insito, in certo modo, nell'articolo che abbiamo votato: poichè quell'articolo lascia al magistrato una certa larghezza nell'applicazione della pena; che potrà essere maggiore o minore (entro quei confini), secondo che l'industriale avrà mostrato maggiore o minore durezza d'animo, nei rapporti con i suoi dipendenti.

**Presidente.** L'onorevole Lucchini Luigi ha facoltà di parlare.

**Lucchini Luigi.** Non sarei lontano dall'accostarmi al concetto dell'onorevole Majno; non già però sul fondamento di quanto egli osserva, che se, cioè, vi è una protezione

per gli animali, a maggior ragione debba esservi per i fanciulli e per le donne.

Invero, il fatto di assoggettare a maltrattamenti o a eccessive fatiche gli animali non venne elevato già a contravvenzione per il dolore, per il pregiudizio, per il danno recato all'animale, ond'è altrimenti provveduto, civilmente e penalmente, non è questa la ragione dell'incriminazione; ma per l'effetto morale che il fatto produce nei riguardi dell'educazione civile e della gentilezza del sentire; non è già per il male che si cagiona alle bestie, ma per quello che può derivarne agli uomini. E quindi il paragone non regge, e convien trovare altrove la ragione del provvedere.

Qui però non può trattarsi di una mera e semplice contravvenzione. Qui non vi è soltanto una potenzialità lesiva indiretta, non vi è solo una pratica biasimevole e ripugnante, ma vi è un pregiudizio reale e concreto; non vi è insomma una semplice contravvenzione, ma un vero e proprio delitto.

D'altronde, il Codice penale prevede nell'articolo 391 i maltrattamenti verso i fanciulli minori dei dodici anni, e fino a un certo punto può esservi compreso anche l'eccessivo lavoro nelle forme più gravi e malvagie. Con questo però non vuol dire che io trovi fuori di proposito il pensiero dell'onorevole Majno. Soltanto ho qualche dubbio sulla opportunità di includere in questa legge una figura delittuosa di questa specie. Mi pare che esorbiti dal campo della legge e delle contravvenzioni, se non per l'elemento morale soggettivo, almeno per l'elemento materiale oggettivo.

Ma questi non sono che dubbi, che sottopongo alla Camera, in attesa che qualche mio collega li dissipi e mi tolga ogni difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Majno.

Se poi essa venisse accolta, converrebbe modificarla in qualche parte, a mio avviso. E cioè, col non escludere l'applicazione dell'articolo 75 del Codice penale, in conformità a quanto abbiamo già fatto nell'articolo 14, e col togliere l'ultimo capoverso, che fa salve le maggiori pene quando il fatto costituisca altro più grave reato, disposizione superflua di fronte a quelle generali degli articoli 77 e 78 del Codice penale. E non giova riprodurre nelle leggi speciali disposizioni che già si contengono